

UNIONE DI COMUNI COLLINARI DEL VERGANTE

LESA via Portici 2 – C.F. e P.I. 90009820037



UFFICIO GESTIONE ASSOCIATA DEMANIO

BASSO LAGO MAGGIORE

--oo0oo--

R.C.D. n. 270/A -----

Concessione demaniale n. M/O/263 del 23.03.2015 – (Pr. 56/D.M.) -----

CONCESSIONE DEMANIALE

DI BENI APPARTENENTI AL DEMANIO IDRICO DELLO STATO

(D.Lgs. 112/98 – L.R. 2/2008 e s.m.i. – Regolamento Regionale n.13/R del 28.07.2009)

Concessione demaniale ordinaria di beni del demanio lacuale dello Stato del lago Maggiore nel Comune di Meina alla ditta/Sig. **COMUNE DI MEINA,**

tipologia di concessione: FABBRICATO AD USO SERVIZI (art. 10 comma 1 lettera v)) - **AREA A TERRA OCCUPATE DA MANUFATTI**

NON RICONDUCIBILI A BENI CENSIBILI AL CATASTO FABBRICATI (art. 10 comma 1 lettera b)). -----

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ASSOCIATO

- richiamata la Convenzione n. 205/A del 01.04.2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona; -----

- richiamata la deliberazione n. 10 del 03.07.2014 della Conferenza degli Amministratori con la quale è stato individuato, quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, il Geom. Renato Melone; -

- richiamato il Decreto del Presidente della Conferenza degli Amministratori con il quale è stato nominato quale Responsabile dell'Ufficio Associato della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, per le funzioni trasferite in materia di demanio idrico piemontese, il geometra Renato Melone;-----

- vista l'istanza di Concessione Demaniale Ordinaria presentata da: -----
Fabrizio Barbieri in qualità di Sindaco pro-tempore del **COMUNE DI MEI-
NA**, con sede in Meina (NO) Piazza Carabelli n. 5 – (P.IVA 00440750032)
relativa all'occupazione di un'area demaniale sita nel Comune di Meina (No)
identificata al mappale 354 del foglio 3 del N.C.T.; -----

Visto che il Comune di Meina con nota del 04.11.2014 chiedeva alla Regione Piemonte – Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica l'utilizzo dell'edificio dell'ex "biglietteria" della stazione di imbarco, al fine di collocare l'ufficio di promozione turistica con l'eventuale funzione di assolvere al servizio di scalo, in Meina (NO) Piazza Marconi – immobile individuato al foglio 3 mappale 354; -----

Visto che la Gestione Governativa dei servizi pubblici di linea sui laghi Maggiore, Garda e Como comunicava al Comune di Meina con nota n. 667 del 29.10.2014 il proprio nulla osta all'occupazione dell'immobile da parte dell'ufficio del turismo del Comune, in quanto l'immobile non rientra tra i beni che la Regione Piemonte con atto rep. n. 1707 del 06 novembre 2012 ha concesso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 8 comma 9 della legge regionale n. 2/2008, per l'esercizio del servizio di navigazione di linea sul Lago Maggiore; -----

- Visto che con nota n. 1412/A18250 del 15.12.2014 la Regione Piemonte – Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica comunicava alla Ge-

stione Associata, nelle forme previste dalla vigente normativa,

l'autorizzazione al rilascio del titolo di occupazione del bene in questione; ----

- Vista la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Associato n. 127 del 20.03.2015 con la quale si è espresso parere favorevole al rilascio di concessione demaniale ordinaria a favore del **COMUNE DI MEINA**, con sede in Meina (NO) Piazza Carabelli n. 5 – (P.IVA 00440750032) per l'occupazione di un'area demaniale identificata al mappale 354 del foglio 3 del N.C.T. del Comune di Meina (No); -----

- visto il Codice della navigazione, R.D. 30.3.1942 n. 327; -----

- visto il "Regolamento per la navigazione interna", D.P.R. 28.6.1949 n. 631;-

- vista la L.R. n. 2/2008 e s.m.i.; -----

- visto il Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese"; -----

- richiamato il Regolamento per la gestione delle funzioni conferite alla Gestione Associata e le modalità operative per l'esercizio delle stesse, approvato con deliberazione n. 3 del 23.02.2011 dalla Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore. -----

- vista la deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore, con la quale sono state approvate le modalità per il versamento di una "garanzia" a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese; -----

CONCEDE

ai sensi del Regolamento regionale n. 13/R del 28.07.2009 "Utilizzo del demanio idrico della navigazione interna piemontese", del Regolamento regionale n. 6/R del 5.08.2004 "Disciplina delle concessioni del demanio della na-

vigazione interna piemontese” e della legge regionale n. 2/2008 del 17.01.2008 “Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali”, a:-----

COMUNE DI MEINA, con sede in Meina (NO) Piazza Carabelli n. 5 – (P.IVA 00440750032), di occupare un’area demaniale sita nel Comune di Meina (No) identificata al mappale **354** del foglio **3** del N.C.T., per complessivi **200,00- mq.** (area meglio identificata nell’allegata planimetria) – di cui mq. 24,00- Fabbricato ad uso servizi (art. 10 comma 1 lettera v)), - mq. 176,00- area a terra occupate da manufatti non riconducibili a beni censibili al catasto fabbricati (art. 10 comma 1 lettera b)), in via ordinaria **dal 01/01/2015**

al 31/12/2023 (ai sensi dell’art.11, comma 4 del Regolamento regionale n. 13/R del 28 luglio 2009), -----
per la seguente attività d’uso: **ricreative e turistiche**, alle condizioni e prescrizioni di seguito indicate: -----

Art. 1 - Salvo i casi di decadenza, revoca, recessione o di eventuale proroga, la concessione scadrà il **31.12.2023**. -----

Art. 2 – Il canone di concessione ordinario per l’anno 2015 è stato determinato in € **0,00-** ai sensi dell’art.3, comma 13, del Regolamento regionale n.13/R del 28.07.2009 e s.m.i.; -----

Art. 3 – Si dà atto che ai sensi della deliberazione n. 19 del 26.10.2011 della Conferenza degli Amministratori della Gestione Associata Demanio Basso Lago Maggiore nulla è dovuto a titolo di “garanzia” a tutela della corretta occupazione dei beni del demanio idrico piemontese. -----

Art. 4 – L’area oggetto della presente concessione risulta già occupata dal Concessionario. -----

Art. 5 – Il Concessionario si obbliga ad eseguire, a sua cura e spese, tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della concessione, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. -----

Art. 6 – Sono vietate la subconcessione e ogni cambiamento del rapporto che possa alterare le modalità di utilizzazione del bene. I rari casi di subconcessione e di trasferimento della concessione sono contemplati dalla normativa vigente e sono soggetti a preventiva autorizzazione del concedente. -----

Art. 7 – Il Concessionario non potrà arrecare alcuna innovazione o trasformazione del bene senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione concedente, che si riserva comunque la facoltà di accertare la necessità e l’opportunità di tali interventi. Al termine della concessione, le opere autorizzate ed eseguite, saranno gratuitamente acquisite ed iscritte, senza compenso alcuno, al patrimonio del Demanio dello Stato, salva la facoltà dell’Amministrazione concedente di chiedere il ripristino allo stato originale, da compiersi a cura e spese del Concessionario. -----

Art. 8 – L’Autorità concedente può dichiarare la decadenza del Concessionario: -----

- per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione; -----
- per inadempienza degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti; -----
- per mutamento sostanziale non autorizzato dello stato, dell’uso e dello scopo per il quale è stata rilasciata la concessione; -----
- per la violazione delle clausole di tutela o di conservazione del bene concesso. -----

Art. 9 - Il Concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume gli obblighi di diligenza e di vigilanza circa l'uso del bene concesso ed assume tutte le responsabilità per danni da esso derivanti (anche verso terzi). Il concedente mantiene sempre il diritto di intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o, in ogni caso, dannose per l'uso pubblico del Demanio. Il costo degli interventi sostitutivi saranno posti a carico del Concessionario. -----

Art. 10 - La presente concessione si intende assentita senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi. Il Concessionario è tenuto e si impegna a tenere sollevato ed indenne il concedente da ogni azione o molestia, anche giudiziale, posta in essere da terzi e che possa insorgere nell'esercizio o nell'uso della concessione medesima. -----

Art. 11 - Per pubblico interesse e nel rispetto della normativa vigente, il concedente può variare le modalità indicate dagli articoli precedenti ed il Concessionario deve attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa. -----

Art. 12 - Tutte le spese del presente atto e quelle accessorie sono ad esclusivo carico del Concessionario. Il presente atto viene redatto in forma di scrittura privata non autenticata, da registrarsi solo in caso d'uso. -----

Art. 13 - Il Concessionario si impegna a segnalare tempestivamente al concedente ogni variazione di domicilio. -----

Art. 14 - Ai fini dell'efficacia della presente concessione, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, il Concessionario si impegna ad inviare l'originale dello stesso munito della dichiarazione di accettazione degli obblighi contenuti e degli estremi di registrazione (ove necessario). Tale data costi-

tuisce momento di consegna formale del bene. -----

Art. 15 – Qualora la normativa in materia sui beni demaniali lo permetta e ve-
ne siano i presupposti, il Concessionario può chiedere il rinnovo della conces-
sione. In tal caso il Concessionario dovrà dare formale preavviso non oltre
180 giorni antecedenti la scadenza della concessione, affinché vi possano es-
sere i tempi tecnici per il rilascio del nuovo provvedimento entro il 31 Dicem-
bre dell'anno di scadenza. -----

Art. 16 – Scaduta la concessione il Concessionario restituisce il bene.
Dell'atto viene redatto verbale, sottoscritto dalle parti, riportante anche lo sta-
to del bene consegnato. -----

Art. 17 – Per tutto quanto non contenuto nel presente atto, anche se non
espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa esistente in mate-
ria, in particolare al R.D. 30.3.1942, n. 327 «Codice della navigazione», al
D.P.R. 8.6.1949, n. 631 «Regolamento di Navigazione interna», alla L.R.
17.01.2008 n. 2 ed al Regolamento regionale sulla disciplina delle concessioni
del demanio della navigazione interna piemontese vigente. -----

Lesa lì, 23.03.2015

Il Responsabile dell'Ufficio Associato

F.to Geom. MELONE Renato

Il sottoscritto Fabrizio BARBIERI, quale Sindaco pro-tempore del Comune di Meina (P.IVA
00440750032), avente le generalità e il domicilio di cui sopra, dichiara di aver letto tutti gli articoli del
presente atto e di accettare tutte le condizioni in esso riportate. Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del
Codice Civile, approva espressamente gli articoli: 2 (quantificazione del canone), 5 (obbligo di

manutenzione), 6 (divieto di subconcessione), 7 (divieto di compiere innovazioni), 8 (decadenza del Concessionario), 9 (responsabilità del Concessionario), 10 (responsabilità giudiziale), 11 (variazioni per pubblico interesse), 12 (spese atto), 14 (efficacia della concessione), 15 (rinnovo della concessione), 16 (restituzione del bene).

_____li, _____

FABRIZIO BARBIERI